

Codice A1824B

D.D. 15 aprile 2026, n. 678

**Conclusione procedimento di revoca della concessione rep. n°1224 del 07/11/2018 nei confronti del signor Della Casa Franco - indicazione tempistiche per attuazione proposta di intervento.**



**ATTO DD 678/A1824B/2026**

**DEL 15/04/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1824B - Lavori forestali e vivai**

**OGGETTO:** Conclusione procedimento di revoca della concessione rep. n°1224 del 07/11/2018 nei confronti del signor Della Casa Franco – indicazione tempistiche per attuazione proposta di intervento.

Premesso che:

- A seguito di procedura ristretta di gara, il signor Della Casa in data 7.11.2018 sottoscriveva con la Regione Piemonte l'atto di concessione rep. n. 1224 avente ad oggetto l'uso transitorio non residenziale di un fabbricato rurale denominato Cascina Viola e adiacente appezzamento di terreno, facenti parte della Foresta Regionale La Benedicta, in comune di Bosio; all'articolo 5 della concessione era previsto l'elenco dei lavori di ristrutturazione del fabbricato a carico dell'aggiudicatario. In particolare, a seguito del riscontro di un cedimento differenziale a livello di fondazione, interessante la porzione Ovest del fabbricato, era stato prescritto un "intervento di sottofondazione mediante un cordolo in cemento armato fondato su micropali, che interessi la porzione di fabbricato rivolta a Ovest (per circa 1/3 del fabbricato)", nonché la "posa in opera di chiavi in acciaio a livello di solaio, n° 2 longitudinali e alcune trasversali, al fine di contrastare il ribaltamento verso l'esterno delle pareti Nord e Sud".
- Con nota prot. 32428 del 1 luglio 2024 il dirigente del Settore regionale competente esponeva al signor Della Casa la necessità, a seguito di segnalazione, "di perfezionare la documentazione tecnica attestante l'ottemperanza di quanto previsto dall'art. 5 del disciplinare", richiedendo in particolare al concessionario di "produrre documenti e atti relativamente all'intervento di sottofondazione mediante un cordolo armato fondato su micropali interessante la porzione di fabbricato rivolto a Ovest (per circa 1/3 del fabbricato)".
- In risposta, il signor Della Casa trasmetteva copia del progetto lavori (Computo metrico avente ad oggetto opere di manutenzione straordinaria a fabbricato di civile abitazione sito in località Capanne di Marcarolo, Cascina Viola), del certificato di collaudo finale e del certificato di fine lavori (per i lavori di posa in opera di n. 4 catene in acciaio per consolidamento pareti), facendo presente che tale documentazione era già stata trasmessa all'Ufficio Tecnico regionale, rispettivamente, in data 11 luglio 2019 e 12 luglio 2021.
- Con nota prot. 44373 del 24 settembre 2024, il settore regionale competente, ritenuta la

documentazione prodotta dal signor Della Casa insufficiente e considerata l'importanza dell'intervento prescritto dall'articolo 5 del contratto, comunicava l'avvio del procedimento di revoca della concessione ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento n. 3/R2013 e dell'articolo 11 della concessione stessa, con contestuale invito alla presentazione di memorie scritte e documenti (tra cui a titolo esemplificativo si indicavano: una relazione di un tecnico abilitato attestante l'equipollenza, in termini strutturali, dei lavori svolti, in luogo di quelli prescritti o di un atto di impegno a svolgere i lavori indicati con termini prestabiliti).

- Con PEC dell'8 ottobre 2024, il legale del signor Della Casa lamentava l'errore in cui sarebbe incorsa l'Amministrazione, osservando come con il nulla osta del 17 luglio 2019 l'Ufficio Tecnico Regionale Biella - Vercelli esprimendo "parere favorevole all'esecuzione delle opere così come rappresentate e descritte" avesse avallato lavori che non prevedevano l'intervento di sottofondazione con micropali, quindi lavori parzialmente differenti rispetto a quanto originariamente previsto dall'articolo 5 dell'atto di concessione.

- Con nota prot. 5282 del 7 febbraio 2025, il Settore Regionale riscontrava la pec inviata dal legale del signor Della Casa, contestandone il contenuto e precisando che "il concessionario non ha mai formalizzato alcuna istanza di modifica dell'art. 5 del disciplinare di concessione né di deroga delle condizioni e prescrizioni in esse contenute". Inoltre, si evidenziava che il parere favorevole rilasciato dal Settore Tecnico Regionale Biella-Vercelli non poteva essere inteso come accoglimento di una richiesta di modifica delle suddette condizioni.

Con tale nota, il dirigente regionale ribadiva, quindi, la necessità di procedere alla realizzazione di tutti i lavori prescritti nel disciplinare di concessione e richiedeva che, nei trenta giorni successivi, fosse presentato un progetto esecutivo per i lavori, da concludersi entro i termini stabiliti.

In alternativa all'esecuzione dei lavori, veniva segnalata la possibilità di chiedere la modifica della concessione con apposita istanza, corredata di idonea documentazione tecnica, da valutarsi nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.

La nota si concludeva, infine, con l'avviso che, in mancanza di riscontro, si sarebbe proceduto alla revoca della concessione, sottolineando comunque la disponibilità degli Uffici per eventuali chiarimenti.

- In data 19 febbraio 2025 perveniva alla Regione una missiva del signor Della Casa con la quale, in riferimento alla nota regionale del 7 febbraio, faceva presente "di aver incaricato il geologo ... di effettuare un sopralluogo presso la cascina in oggetto al fine di redigere una relazione geologica per indagini geotecniche" necessaria, a sua volta, "per la presentazione di un progetto di intervento da parte di un tecnico specializzato" da trasmettere all'Ente. A tal fine, chiedeva un congruo periodo di proroga del termine (30 giorni) per la presentazione della documentazione richiesta al fine della realizzazione dei lavori prescritti.

- In data 24 febbraio 2025 la Regione concedeva la proroga richiesta per un periodo di 60 giorni, fissando al 9 maggio 2025 il termine per la presentazione della documentazione richiesta.

- In data 8 aprile 2025, il signor Della Casa notificava alla Regione ricorso giurisdizionale contro il provvedimento regionale del 7 febbraio 2025, chiedendone la dichiarazione di nullità o di annullamento, con contestuale sospensione cautelare. In data 30 aprile con ordinanza il medesimo ricorso veniva rigettato.

- In data 18 luglio il Settore effettuava, con l'assistenza del settore tecnico di Alessandria, un sopralluogo in loco, al fine di verificare le condizioni dell'edificio e la necessità di attuazione della prescrizione contestata. Il settore tecnico relazionava e confermava che la prescrizione non era stata attuata dal signor Della Casa.

- Con nota prot. 32825 del 23 luglio 2025, il Settore Regionale sollecitava il deposito della relazione geologico-tecnica utile a supportare la deroga all'obbligo di realizzazione dell'intervento di sottofondazione con micropali, concedendo ulteriori 60 gg.

- Con nota prot. 41789 del 22 settembre 2025, il Settore Regionale riceveva la richiesta di proroga del 15/09/2025 presentata dal signor Della Casa, concedeva termine ultimo alla data del 31 ottobre 2025 per la presentazione di documentazione geologico- tecnica.

- Con nota prot. 45989 del 16 ottobre 2025 il signor Della Casa depositava la relazione tecnica a firma dell'ing. Alessandro Di Marco contenente una proposta di consolidamento sul fabbricato oggetto della concessione. Detta proposta risultava, ancora una volta, carente della relazione geologico-tecnica necessaria ai fini dell'istruttoria.
- Con nota prot. n°8984 del 19 febbraio 2026 il signor Della Casa depositava la relazione geologica a firma del geologo Andrea Basso contenente un'analisi delle caratteristiche litostratigrafiche del sottosuolo dell'area oggetto dell'intervento proposto, in particolare in merito alle caratteristiche geotecniche dei terreni.

Preso atto che:

- come da relazione del Settore tecnico sussiste tuttora l'esigenza di consolidamento, sottesa alla prescrizione originaria prevista nella concessione;
- in ordine alla relazione tecnica depositata dal signor Della Casa a firma dell'ing. Alessandro Di Marco si ritiene che – come da parere del settore tecnico di Alessandria - la soluzione tecnica ipotizzata, ovverosia il consolidamento del terreno mediante iniezioni di consolidamento a stabilizzare il terreno di fondazione, possa soddisfare l'obiettivo statico della struttura, così come già previsto nella concessione suddetta, nella quale in effetti, all'articolo 5, veniva richiesta la realizzazione di un "intervento di sottofondazione mediante un cordolo in cemento armato fondato su micropali che interessi la porzione di fabbricato rivolto ad ovest (per circa 1/3 del fabbricato)" come necessario per la probabile presenza di un cedimento differenziale a livello di fondazione interessante la porzione ovest del fabbricato.
- In ordine alla relazione geologica depositata dal signor Della Casa a firma del geologo Andrea Basso sono presenti delle prescrizioni circa l'intervento proposto e così riassumibili:
  - in considerazione delle caratteristiche geologico-geotecniche, andrà valutato con attenzione il tipo di intervento di consolidamento;
  - dovrà inoltre essere realizzata un'accurata regimazione delle acque superficiali che preveda adeguate canalizzazioni per la raccolta e il successivo smaltimento delle stesse al fine di evitare la dispersione non controllata nel terreno.
  - con le predette indicazioni e a condizione che le opere vengano realizzate seguendo le buone regole dell'arte il sito è idoneo a recepire quanto previsto dal progetto.

Ritenuto, pertanto e per quanto sopra, di:

- a. concludere il procedimento di revoca iniziato con comunicazione di avvio in data 24 settembre 2024 con nota prot. 44373, non procedendo in tal senso;
- b. prendere atto e approvare, acquisito il parere favorevole del Settore tecnico di Alessandria in data 09/03/2026 le risultanze e prescrizioni delle relazioni tecniche prodotte dal concessionario;
- c. concedere il termine complessivo di 180 giorni, decorrente dalla comunicazione al sig. Della Casa della presente determinazione, per la presentazione di un progetto di carattere esecutivo delle opere di consolidamento proposte e per la loro integrale e corretta realizzazione, la quale dovrà essere attestata da apposita dichiarazione redatta da tecnico abilitato;
- d. ritenere, una volta terminati i lavori e presentato il certificato di regolare esecuzione, adempiuta la prescrizione della concessione di cui all'art.5 inerente "la realizzazione di un "intervento di sottofondazione mediante un cordolo in cemento armato fondato su micropali che interessi la porzione di fabbricato rivolto ad ovest (per circa 1/3 del fabbricato)" avendo il concessionario svolto lavori che assolvono l'interesse sotteso alla prescrizione, vale a dire l'esigenza di consolidamento dell'edificio;
- e. stabilire che, in difetto del rispetto di anche solo una delle prescrizioni indicate al punto c), si provvederà a disporre la decadenza della concessione per inadempimento delle condizioni

vincolanti in essa previste, ai sensi dell'art.12 comma 2 lett.b) ed e) del Regolamento n. 3 del 2013 in tema di "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale", con riguardo alla "violazione degli obblighi previsti nell'atto di concessione" e alla "mancata realizzazione dei manufatti, delle ristrutturazioni parziali o totali e dei risanamenti conservativi nei tempi e nei modi prescritti dalla concessione".

Dato, altresì, atto che la presente determinazione non comporta oneri o minori entrate per il bilancio regionale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

tutto ciò premesso e considerato;

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 " Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- l.r. n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- l'art. 13 comma 2 della legge regionale n. 18 del 18 aprile 2024 "Norme in materia di interventi in amministrazione diretta di sistemazione idraulico forestale, assetto idrogeologico e vivaistica forestale";
- l'articolo 10 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 "Legge finanziaria per l'anno 2012";
- artt. 15 - 23 - 26 del D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale";
- artt. 3 e 6 della L.241/1990 e ss.mm.ii.;

#### *determina*

a) di concludere il procedimento di revoca iniziato con comunicazione di avvio in data 24 settembre 2024 con nota prot. 44373, non procedendo in tal senso;

b) di prendere atto e approvare, avendo acquisito il parere favorevole del Settore tecnico di Alessandria in data 09/03/2026 le risultanze e prescrizioni delle relazioni tecniche prodotte dal concessionario;

c) di concedere il termine complessivo di 180 giorni, decorrente dalla comunicazione al sig. Della Casa della presente determinazione, per la presentazione di un progetto di carattere esecutivo delle opere di consolidamento proposte e per la loro integrale e corretta realizzazione, la quale dovrà essere attestata da apposita dichiarazione redatta da tecnico abilitato;

d) di ritenere, una volta terminati i lavori e presentato il certificato di regolare esecuzione, adempiuta la prescrizione della concessione di cui all'art.5 inerente "la realizzazione di un "intervento di sottofondazione mediante un cordolo in cemento armato fondato su micropali che interessi la porzione di fabbricato rivolto ad ovest (per circa 1/3 del fabbricato)" avendo il concessionario svolto lavori che assolvono l'interesse sotteso alla prescrizione, vale a dire l'esigenza di consolidamento dell'edificio;

e) di stabilire che in difetto del rispetto di anche solo una delle prescrizioni indicate al punto c), si provvederà a disporre la decadenza della concessione per inadempimento delle condizioni vincolanti in essa previste, ai sensi dell'art.12 comma 2 lett.b) ed e) del Regolamento n. 3 del 2013 in tema di "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale", con riguardo alla "violazione degli obblighi previsti nell'atto di concessione" e alla "mancata realizzazione dei manufatti, delle ristrutturazioni parziali o totali e dei risanamenti conservativi nei tempi e nei modi prescritti dalla concessione";

f) di precisare che il presente provvedimento non esonera il concessionario dall'ottenimento di ogni eventuale altra autorizzazione, parere, nulla osta o atto comunque denominato necessario per la realizzazione dell'intervento;

g) di precisare, altresì, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Il Funzionario Estensore  
(Valeria Scovero)

IL DIRIGENTE (A1824B - Lavori forestali e vivai)  
Firmato digitalmente da Franco Brignolo